

TI_GERICHTE 17.2012.51 vom 4. Juni 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-06-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.51

FR: TI_GERICHTE 17.2012.51 du 4 juin 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2012.51 del 4 giugno 2012

Regeste

Istanza di revisione (art. 410 cpv. 1 lett. a CPP). Mancata contestazione di una decisione giudiziaria indipendente successiva. Sussidiarietà del rimedio di diritto della revisione

Erwägungen

E. 1

Essendo la decisione di cui è chiesta la revisione stata emanata il 9 giugno 2011, a questo procedimento si applicano sia le regole di competenza e di procedura di cui agli art. 21 e 411 e seg. CPP, che i motivi di revisione previsti dall'art. 410 CPP (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP).

E. 2

L'art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale d'appello. La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte. a) Per l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione, tra l'altro, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta. In maniera sostanzialmente analoga, il previgente art. 299 lett. c CPP TI (concretizzazione dell'art. 385 CP) già prevedeva la facoltà di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice nel primo processo. L'attuale normativa va oltre, non distinguendo più tra la revisione a favore e la revisione a sfavore dell'imputato, tale rimedio essendo previsto nei due casi alle medesime condizioni (Messaggio, pag. 1221). In quanto mezzo di ricorso subsidiario, la revisione non è ammessa contro decisioni che possono essere modificate con un altro tipo di impugnativa, non essendo essa intesa quale strumento per recuperare un mezzo di ricorso non esperito (Messaggio, pag. 1221). b) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti. Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, *Traité de procédure pénale suisse*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1276, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357). Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, op. cit.,

nota 3247, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d'esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui l'annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l'attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 69). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell'entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole) al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un'assoluzione (rispettivamente una condanna) parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti). Qualora siano adottati più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 385 n. 95). c) Per l'art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l'istanza deve definire e comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all'art. 385 CPP, secondo cui la motivazione dell'istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). L'istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una domanda di revisione lacunosa (Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 412 CPP). Contrariamente al principio della verità materiale dell'art. 6 CPP, rispettivamente a quello della presunzione d'innocenza dell'art. 10 CPP, in caso di dubbio bisogna pronunciarsi a favore della forza in giudicato della sentenza impugnata (Heer, op. cit. n. 1 ad art. 412 e rinvii). Se l'atto di ricorso (rispettivamente l'istanza di revisione) non soddisfa tali requisiti, l'autorità competente lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP). Giusta l'art. 412 CPP la Corte d'appello e revisione penale procede ad un esame preliminare dell'istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata

invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP). Un motivo di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può, dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può, tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP). Analogamente a quanto previsto dal CPP TI, la revisione a sfavore del condannato può essere chiesta solo se l'azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag. 1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo l'intervento della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP). d) La responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle argomentazioni di revisione è dell'istante, che deve specificare in che misura fatti o prove sono nuovi e rilevanti. In quest'ottica l'istanza di revisione deve contenere informazioni circa il contenuto delle dichiarazioni che ci si deve aspettare dai testimoni chiamati a deporre, circa il contenuto di un documento o la conformazione di un particolare tipo di prova. Le esigenze per una richiesta di prove sono più elevate rispetto a quelle della procedura ordinaria. Con la revisione devono essere forniti indizi relativamente al risultato che l'assunzione di una prova darà. In un simile contesto, l'affermazione che un teste dirà qualcosa in un determinato senso, non è di per sé sufficiente; sarà ad esempio consigliabile precisare in che occasione e in che modo il teste è venuto a conoscenza dei fatti, rispettivamente, in mancanza di ulteriori indizi, potrà essere necessario produrre una dichiarazione scritta, avente per oggetto la disponibilità del teste a testimoniare e contenente un sunto rudimentale di quelle che saranno le sue dichiarazioni (Heer, op. cit., n. 2 ad art. 412). e) E' generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a rimettere continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, a aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel primo processo in ragione di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad art. 410). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna. E' così abusiva una richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria d'impugnazione (DTF 130 IV 72 consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al momento dell'emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l'ordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426).

E. 3

Nella fattispecie la procedente, come visto, fonda la propria istanza su una dichiarazione dell'ex convivente e su una dell'amica vedese con cui essi hanno confermato che ella era spesso assente dal proprio domicilio e che nessuno ritirava la posta per lei. La sentenza di cui chiede la revisione le è per contro stata regolarmente intimata. La stessa istante ha, in effetti, ammesso di aver ricevuto la decisione giudiziaria indipendente successiva del 9 giugno 2011 (istanza di revisione, pto n. 3 pag. 4). Sulla decisione del procuratore pubblico (doc. H allegato all'istanza) sono indicati in maniera ben distinta e distinguibile i rimedi di

diritto contro la stessa, e meglio la possibilità di impugnarla con opposizione al Ministero pubblico entro il termine di 10 giorni. La precedente non è credibile - e nemmeno ha fatto qualcosa per renderlo almeno verosimile - quando afferma di aver chiamato il giorno stesso in cui ha ricevuto la sentenza la cancelleria del Ministero pubblico, e che il suo interlocutore le avrebbe comunicato che la stessa era definitiva e che non era possibile interporre alcun rimedio di diritto. Anche se fosse vera (cosa che rappresenterebbe un fatto molto grave), questa fantasiosa ipotesi non costituirebbe una scusante poiché sarebbe bastata una rapida lettura della decisione per comprendere che essa poteva essere impugnata. In una simile evenienza l'istante dovrebbe, comunque sia, sopportare le conseguenze delle sue scelte, poiché la superficialità non può essere tutelata. L'aver rinunciato all'opposizione alla decisione deve così essere considerato un atto frutto di un comportamento imputabile all'istante. L'eccezione qui sollevata, cioè il fatto di non aver dato seguito ai solleciti dell'Ufficio incasso e pene alternative poiché non a conoscenza delle citazioni inviate, non rappresenta, quindi, un fatto nuovo che non poteva essere fatto valere in procedura ordinaria. Tenuto conto della sussidiarietà del rimedio di diritto della revisione, già per ciò solo, l'istanza deve essere respinta.

E. 4

A titolo abbondanziale, appare opportuno rilevare come l'impugnazione qui in disamina rappresenti un palese abuso di diritto. In effetti la signora IS 1 era perfettamente a conoscenza non solo del fatto che era stata avviata una procedura penale nei suoi confronti per infrazione alla LStup, ma addirittura che era stato emanato un decreto d'accusa nei suoi confronti con il quale, come da sua richiesta, era stata condannata alla pena del lavoro di pubblica utilità. Pure tale decisione le è stata regolarmente intimata, tant'è che è stata da lei accettata ed è così passata in giudicato. Ella doveva dunque aspettarsi di essere chiamata dalle autorità a scontare la propria pena. Le convocazioni da parte dell'Ufficio incassi e pene alternative sono state inviate entro tempi più che ragionevoli. IS 1, sapendo che l'indirizzo di cui le autorità erano a conoscenza era quello del suo domicilio di _____, ed essendo consapevole che le sue lunghe assenze (non provate) e dei rapporti precari con il convivente che, sommati, comportavano l'impossibilità di prendere conoscenza in maniera tempestiva della corrispondenza, avrebbe dovuto trovare degli accorgimenti che consentissero di ovviare all'inconveniente (quali ad esempio la deviazione della posta, il fermo posta, dare incarico a una persona di fiducia di ritirare le lettere e via dicendo). Contrariamente a quanto da lei sostenuto, quindi, la presunzione di cui all'art. 85 cpv. 3 CPP, trova applicazione alla fattispecie. Le citazioni e le comunicazioni del summenzionato Ufficio devono, pertanto, essere considerate come regolarmente notificate. Sulla scorta di queste considerazioni, si può concludere che i mezzi di prova adottati, qualora potessero anche essere considerati nuovi (ciò che non è, lo si ripete) non sarebbero stati sufficienti ad inficiare gli accertamenti alla base della decisione di cui si chiede la revisione impugnata e quindi non sono tali da far presagire che la loro considerazione possa condurre ad un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato rispetto a quello reso nella procedura ordinaria ormai esauritasi.

E. 5

Per quanto sopra esposto, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata all'insuccesso su tutti i fronti.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati all'istante. Per questi motivi, visti gli art. 81, 85 cpv. 3, 385, 410 segg., 428 CPP, 19 cifra 1 LStup nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'istanza di revisione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.- b) spese complessive fr. 100.- fr. 500.- sono posti a carico dell'istante. 3. Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria

Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.